Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 28 Gennaio – Marzo 2007

Consiglio Direttivo
Presidente: *Luisella de Cataldo*
Vice Presidente: *Santo Di Nuovo*
Segreteria: *Anita Lanotte*
Tesoreria: *Paolo Capri*
Consiglieri: *Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Carlo Serra, Maddalena Zucconi*

La metodologia psicologica in ambito forense: attendibilità clinica e giudiziaria 1

di Paolo Capri

Quando l'orco esce dalle favole: ascolto del minore in caso di ipotesi di abuso sessuale 4

di Anita Lanotte

Situazione del Rorschach nella pratica clinica e forense: un rapporto ufficiale del Board della Society for Personality Assessment 6

Traduzione e adattamento
di Ileana Bernardi

La capacità evocativa dei bambini: uno studio empirico in ambito forense 8

di Santo Di Nuovo e
Paola Coppolino

Recensioni 11

Convegni 12

LA METODOLOGIA PSICOLOGICA IN AMBITO FORENSE Attendibilità clinica e giudiziaria

di

Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Consiglio Direttivo Associazione
Italiana di Psicologia Giuridica

Il confronto sulla metodologia in ambito psicologico-giuridico e psichiatrico-forense non è mai stato così serrato, volendo prendere in considerazione gli ultimi trent'anni. Infatti, nel tentativo bizzarro e poco utile in sede peritale di oggettivizzare e obiettivizzare ogni comportamento, ogni reazione, ogni tratto della personalità e ogni ricordo mnemonico, si sta assistendo alla qualificazione tout-court e acritica delle neuroscienze applicate al contesto giudiziario-forense, cercando di misurare oltre ogni angolo del cervello e dell'organismo umano e riportando in questo modo indietro la scienza psicologica di quasi un secolo, fino ai tempi della *Scuola Positiva*. D'altronde la ricerca della scientificità del metodo, che di per sé appare condivisibile soprattutto in ambito penale, attraverso però applicazioni di laboratorio atte a dimostrare eventuali predisposizioni e non maturazioni cerebrali del bambino per fini strettamente legati ad interessi relativi ai concetti di imputabilità o relativamente la capacità di rendere testimonianza, comporta inevitabilmente ad un ritorno del determinismo tanto caro alle teorie costituzionali e degenerative, che collocano l'uomo rigidamente in una visione talmente antropocentrica, che viene negato il libero arbitrio anche nell'azione criminale. Ciò porta, come conseguenza, a negare la possibilità per l'individuo di essere posto all'interno di una rete più complessa, caratterizzata anche dagli aspetti relazionali e sociali. Per il minore, in ultima analisi, l'utilizzazione delle neuroscienze in ambito peritale comporterebbe l'annullamento della possibilità di rendere testimonianza, fino ad arrivare alla non imputabilità di qualunque minore che commetta reato, senza più valutare ad personam - come invece si dovrebbe fare - la sua capacità di intendere e di volere, le eventuali psicopatologie e l'eventuale immaturità che lo porterebbero a non comprendere il disvalore di un atto e di un fatto illecito. In questo modo si dissolverebbe, ad esempio, il concetto di capacità di *autodeterminarsi* di un minore che commette reato, non si potrebbe mettere lo stesso di fronte alle proprie responsabilità, con conseguenze sociali e ambientali devastanti, in quanto lo stesso non avrebbe la pos-

sibilità del recupero all'interno della società, essendo tutto già predeterminato.
Inevitabilmente, a ciò si contrappongono le tecniche proiettive, come strumenti di osservazione della personalità ormai acquisiti dalla comunità scientifica come prove valide anche in sede peritale. Il confronto-scontro è dunque forte e potrebbe essere riassunto fra chi cerca certezze scientifiche - utilizzazione delle neuroscienze in ambito forense - e chi invece cerca approfondimenti e osservazioni per giungere alla comprensione dell'altro, della sua personalità in senso olistico, lasciando allo specifico contesto investigativo sia l'onere della ricerca della prova, sia di tradurre i criteri clinici in informazioni utili in sede processuale.
D'altronde il livello di confronto si è innalzato anche in seguito al fatto che ultimamente vi è una sempre maggiore richiesta - da parte degli operatori giudiziari, magistrati e avvocati - di utilizzazione dei test psicologici in ambito forense, in relazione alle prove di livello, ai questionari di personalità e alle tecniche proiettive, entrando quasi nel merito della scelta metodologica.
Inoltre, in questi ultimi anni il confronto sembra essere più acceso, sia per gli scambi all'interno di riviste specializzate, sia per le prese di posizione di associazioni e di enti sulla materia, sia direttamente nell'ambito di convegni e seminari, dove, pur rispettando le posizioni differenti, in realtà ciascun orientamento è rimasto ancorato alle proprie posizioni di partenza.
A ciò si aggiunge un ulteriore confronto, quasi senza fine per la psicologia, fra le posizioni degli psicometristi e dei diagnostici clinici. Anche queste due categorie entrano nella diatriba della validità scientifica delle tecniche proiettive, con posizioni molto distanti.
Le due posizioni fanno riferimento, come è noto, l'una alla psicometria, focalizzata sugli aspetti esclusivamente normativo-statistici, con alla base i modelli cognitivisti, l'altra orientata su una visione clinica, attraverso i modelli psicodinamici estesi, in cui vengono privilegiati gli aspetti integrati di una interpretazione ad una tecnica proiettiva, ovvero sia formali che simbolico-contenutistici.
In ambito forense la competenza clinica *deve* essere certamente superiore ad ogni altra conoscenza, in quanto in qualunque contesto risulterà sempre fondamentale fare diagnosi psicologiche e psicopatologiche, per affermare la presenza di un disturbo psichico, oppure per escluderlo.
E' evidente che in ogni caso non è possibile formulare valutazioni diagnostiche non tenendo in considerazione la *persona*, la sua storia, i suoi comportamenti, quella che era e quella che sarà, quella struttura psichica, in termini junghiani, che funge da mediazione tra l'Io e il mondo esterno. Le neuroscienze, così come la psicometria, non sembrano adatti allo scopo, proprio per la loro limitata capacità-possibilità di una osservazione generale, così come viene intesa dalla clinica.
Inoltre, ciò che appare poco comprensibile della disputa sulla validità scientifica delle tecniche proiettive, e quindi la loro utilizzazione in ambito forense-peritale, riguarda due fondamentali aspetti, ovvero due assunti base che dovrebbero chiarire la questione.
Il primo in riferimento al concetto stesso di scientificità delle prove in un contesto - diritto e psicologia - che non potendo integrarsi in un'unica reale disciplina mantiene in realtà separate le due specificità. Infatti, il diritto e la psicologia viaggiano paralleli, senza mai integrarsi realmente fra di loro, in quanto troppo spesso nella realtà la psicologia dovrebbe rinunciare ai suoi principi, ai suoi costrutti e alle sue teorie che l'hanno resa disciplina autonoma rispetto la filosofia e la medicina. O anche il diritto, per potersi integrare realmente con la psicologia, dovrebbe rinunciare alle proprie regole fondanti, a troppe norme, a discapito dunque della propria specificità e autonomia.
Il secondo aspetto fondamentale riguarda l'origine a cui deve sempre fare riferimento la psicologia allorché opera nel diritto, ovvero quando viene chiamata ad offrire le proprie competenze, le proprie tecniche e i propri metodi per aiutare a dirimere questioni giudiziarie all'interno di cause penali e civili.
Non può abbandonare, in altri termini, la propria base clinica nel momento in cui è chiamata a formulare valutazioni, diagnosi e profili di personalità. D'altronde, il contributo che si chiede alla psicologia è di tipo valutativo, diagnostico, nell'ambito peritale, dunque si deve necessariamente attingere alla clinica, alla valutazione della personalità nel passaggio dalla psicologia alla psicopatologia, dal funzionamento psichico alla comprensione di un percorso mentale, fino all'agito deviante e non.
D'altronde, anche in ambito civile nelle consulenze per valutare la capacità genitoriale di una coppia che si contende i figli - ambito che appare, solo superficialmente, meno clinico, ma che in realtà lo è - è necessaria la competenza clinica, in quanto risulterà impossibile formulare una valutazione senza attingere alle origini cliniche della psicologia.
Dunque, l'osservazione clinica è alla base del lavoro peritale, dell'ambito forense, e allora sarà forse meno difficile comprendere perchè il diritto e la psicologia devono collaborare in parallelo, senza invadere, però, per quanto possibile, il campo di competenza dell'altro.
Se ciò è vero, e a nostro parere lo è, le neuroscienze e la psicometria non sembrano poter fornire quel contributo utile in sede peritale per la valutazione clinica.
In questa ottica la psicologia, con i suoi studi sulla funzionalità psichica, sul funzionamento dell'Io, viene a trovarsi in una posizione favorevole, anche alla luce di una fondamentale recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (8/3/2005 n° 9163) che apre le porte alla diagnosi dimensionale, dunque alla valutazione del funzionamento dell'Io, piuttosto che alla diagnosi categoriale e nosografia.
Il riferimento è sul concetto di imputabilità, capacità di intendere e di volere, anche in riferimento al minorenne infradiciottenne, dove la perizia è chiaramente psicologica e di-

sposta per valutare oltre l'imputabilità anche il disvalore delle azioni illecite effettuate.
La definizione che la Sentenza ha voluto fornire riguarda il superamento del concetto di malattia mentale a favore del concetto molto più ampio di infermità, all'interno del quale fanno rientrare situazioni, momenti e fasi transeunte di alterazioni psichiche, superando così i piani ristretti della nosografia.
Tali concetti inquadrano molto bene la situazione attuale, ovvero si stanno definendo in ambito peritale giudizi valutativi non ancorati a rigidi schemi, ma aperti all'osservazione della persona in quanto tale, valutata sul momento (fatto-reato) e non all'interno di una fredda classificazione psichiatrica, o peggio valutata in base allo sviluppo neurologico delle funzioni cerebrali, isolando il tutto dalla fondamentale interazione con l'ambiente, come alcuni filoni delle neuroscienze vorrebbero affermare (capacità di rendere testimonianza).
Ciò dovrebbe far comprendere come tali accezioni siano in linea con la corretta utilizzazione delle tecniche proiettive che valutano la personalità nel profondo e non, viceversa, con l'utilizzazione di strumenti di laboratorio distanti da una valutazione più ampia e completa.
L'utilità dei metodi proiettivi, però, appare strettamente legata ad una corretta utilizzazione. Infatti, anche le critiche rivolte alle prove grafiche (Disegno della Figura Umana di K. Machover, Disegno della Famiglia di L. Corman e L. Porot) sembrano pretestuose, in quanto si rinnova il problema di come vengono interpretate. Certamente devono essere inserite all'interno di una osservazione ampia e completa, basata sulla storia della persona, sui colloqui clinici e naturalmente su una batteria di test psicologici, all'interno dei quali le prove grafiche come metodo proiettivo possono fornire indicazioni importanti alla luce dello studio della personalità.
D'altronde, la complessità dei sistemi di valutazione e interpretazione dei metodi proiettivi ha portato e porta, in un ambito delicato e difficile come quello giuridico, ad utilizzarli alle volte in modo improprio e arbitrario, anche alla luce delle richieste sempre più frequenti di applicarli come metodologia psicologico-forense.
Il problema che si pone, dunque, non è la validità delle tecniche proiettive, ma semmai il loro utilizzo, purtroppo, però, nessuno penserebbe di mettere in discussione un colloquio clinico nel caso in cui fosse male interpretato, si criticherebbe giustamente l'esaminatore e non la metodologia del colloquio, esattamente al contrario di ciò che avviene per i test in chi critica e contesta le potenzialità dei metodi proiettivi.
In riferimento al Rorschach, anche la Society for Personality Assessment ha voluto dare un suo contributo recente (*Journal of Personalità Assessment*, 2005[1]) sull'utilizzo del test in ambito forense, definendolo utile e valido come metodologia d'indagine della personalità. Il documento - una vera e propria presa di posizione - chiarisce che "*Il Rorschach è uno strumento appropriato per uso clinico e forense*". Continua il documento fornendo i principi su cui basarsi riguardo l'uso del test, nonché la sottolineatura della necessità di speciale competenza ed esperienza per l'utilizzazione del test all'interno delle perizie, auspicando nelle conclusioni ricerche sempre più approfondite e chiarendo, nel finale, che "*Non siamo comunque d'accordo con l'ampio rifiuto o la riduzione di ogni particolare tecnica dove i dati scientifici non la garantiscano*".
Quindi, prendono le distanze da quelle correnti di pensiero che demandano a tecniche e test psicologici solo se garantiti in modo assoluto ed esclusivo dai dati cosiddetti scientifici.
In conseguenza delle considerazioni fin qui esposte, appare necessario sottolineare che, l'esame della personalità in un contesto di consulenza tecnica o perizia, a nostro avviso, non dovrebbe mai essere posto in relazione alla ricerca delle prove, ovvero "*rendere elemento di prova*" le risposte fornite dall'esaminando ad una tecnica proiettiva, rispetto disegni o interpretazioni fortemente simboliche al Rorschach.
L'esaminatore, pertanto, dovrà cercare di comprendere e valutare lo sviluppo cognitivo, il grado di maturità relativamente l'età anagrafica, la vita affettiva e sociale, le pulsioni e la formazione dell'Io di un bambino o di un adolescente e non certamente impegnarsi nella ricerca inutile della verità dei fatti utilizzando a sproposito risposte isolate e di facile e superficiale interpretazione contenutistica, ad esempio appunto al Rorschach.
Proprio perché non si dovrà cercare la verità processuale attraverso le perizie, i metodi proiettivi possono essere molto utili, se ben applicati, nella valutazione della personalità, mentre le neuroscienze tendono a trascinare il perito e, di conseguenza, la perizia sul cammino impervio della ricerca della verità, percorso obbligato e di elezione invece per le analisi investigative e giudiziarie.
Pertanto, non si dovrebbero mai confondere i piani di valutazione, l'uno ancorato all'attendibilità clinica, l'altro all'attendibilità giudiziaria, che comprende la costruzione di prove, la ricerca di indizi, l'acquisizione di informazioni utili per il procedimento in corso.
In conclusione, affrontando il tema dei metodi proiettivi in ambito forense emerge all'evidenza la necessità di sottolineare non tanto l'importanza degli aspetti tecnici e teorici che ne sono alla base, quanto conoscenze più estese e approfondite in riferimento alla clinica e alla psicopatologia, conoscenze senza le quali qualunque accertamento risulterebbe insufficiente e compromesso. Ciò, ancora di più, alla luce delle spinte di chi vorrebbe utilizzare le neuroscienze applicandole all'ambito peritale, dove le valutazioni e le analisi dovrebbero sempre riguardare la persona in un determinato mo-

[1] Journal of Personality Assessment, vol.85, N° 2, October 2005, *The Status of the Rorschach in Clinical and Forensic Practise: An Official Statement by the Board of Trustees of the Society for Personality Assessment*, lavoro presente in questa Newsletter tradotto in italiano e adattato dalla Dr.ssa Ileana Bernardi.

mento e in una determinata situazione.
Allorché il perito si assume il ruolo di giudicare il fatto-reato attraverso le sue tecniche per giungere alla colpevolezza o all'innocenza, alla verità su un fatto, allora si perde di vista il vero ruolo del perito/consulente che, appunto, non dovrà certamente essere sostitutivo di chi giudica e indaga in ambito giudiziario. Ricordiamo che l'unica indagine consentita al perito/consulente è quella della personalità, intesa come valutazione allargata a tutte le varie componenti d'indagine, sociale, relazionali e dell'Io.
Con l'apporto di altre discipline non cliniche, si andrebbe pericolosamente incontro a verità scolpite nei segni dei laboratori e dei tracciati, allontanando quella visione globale dell'individuo, che è invece fondamentale per non incorrere in schematismi privi di sostanza e contenuto.

QUANDO L'ORCO ESCE DALLE FAVOLE
Ascolto del minore in caso di ipotesi di abuso sessuale

di

Anita Lanotte

Psicologa, Psicoterapeuta
Consiglio Direttivo Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

Quando l'orco esce dalle favole può assumere diverse forme, avere diversi nomi, lasciare tracce più o meno evidenti dietro di sé ma tutto ciò non è percepibile dal bambino che nelle favole ci crede e crede soprattutto che gli orchi vengono sempre uccisi dagli eroi.
Ma gli adulti non solo non sono eroi ma sono troppo occupati da problemi che riguardano il mondo delle cose piuttosto che dal mondo della fiabe.
Cosa può fare, allora, un bambino quando l'orco esce dalla fiaba, diventa realtà e agisce, attraverso modalità ingannevoli, i propri conflitti sessualmente irrisolti e fissati su un oggetto prepubere che non si può difendere perché non ha forza fisica, né psichica, né sociale, né giuridica.
Il bambino può portare solo dei contenuti primari sia come ideazione che come modalità espressiva per lenire il trauma innominabile dal punto di vista logico-formale e di pensiero.
I contenuti infantili sono certamente legati all'esperienza e al ricordo dell'esperienza ma, per alcuni adulti, questo ricordo non ha forza di memoria, chiaramente forza logica, in quanto la psiche è un ottimo videoregistratore non solo di immagini ma anche di sensi, di emozioni e di sentimenti.
La psiche, purtroppo per alcuni e fortunatamente per altri, esiste prima che il bambino sia in grado di conoscere ed esprimere la funzione del verbo che costituisce l'ossatura della proposizione.
Nel caso del bambino prescolarizzato, il fatto che non sia in grado di organizzare ed esprimere chiaramente soggetto, predicato e complemento e che l'azione in riferimento al tempo (ieri, oggi, domani, ovvero passato, presente e futuro) e al modo (certo, possibile, condizionato, desiderato, comandato) sia incerta e confusa, lo pone, rispetto l'attendibilità giuridica in un posizionamento troppo discordante e urtante con l'attendibilità clinica.
Ma, ovvio anche questo per gli esperti nel settore, che l'attendibilità clinica spetta alla valutazione dello psicologo competente, quella giuridica spetta al giudice.
Se l'orco esce dalle favole e il bambino è in grado di esprimere e raccontare qualcosa, l'adulto non può non ascoltare il bambino quando comunica spontaneamente.
Detto questo, è chiaro che l'ascolto del minore per valutarne l'attendibilità clinica della capacità e attendibilità del racconto reso è uno dei compiti più delicati e complessi che uno psicologo si trova ad affrontare.
Il compito diventa particolarmente difficile allorché la valutazione del livello di funzionamento psichico del minore viene richiesto da un operatore del sistema giuridico. Infatti, lo psicologo che svolge le sue funzioni in tale sistema non deve assolutamente dimenticare la cornice in cui si sta muovendo e cioè una cornice dove il principio di legalità è prioritario a quello di cura, dove il transfert è uno strumento che facilita la relazione e non un sostegno interpretativo, dove l'attendibilità e la validità clinica degli strumenti utilizzati offre maggiori garanzie per il processo di valutazione.
Per quanto riguarda gli strumenti, la scienza psicologica, al fine di ampliare sempre di più la conoscenza dei processi psichici che stanno alla base dello sviluppo e dell'organizzazione di personalità individuale, mette a disposizione numerosi strumenti utili alla comprensione delle diverse funzioni psichiche e attraverso questi è possibile un apprezzamento specifico di ciascuna funzione in rapporto al grado evolutivo.
Tali strumenti, specifici in relazione all'età del minore, sono caratterizzati dalla raccolta anamnestica, dal colloquio, dall'osservazione diretta, dai reattivi mentali, in un assessment non psicoterapeutico ma sicuramente clinico, con elevate competenze di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva oltre che dell'età adulta (Lanotte A., Di Cosimo L.: *"Accertamento della personalità del minore. Protocollo Psicodiagnostico"*. Newsletter, CEIPA, n° 2, ottobre 2002).

ASCOLTO E OSSERVAZIONE

Il colloquio, quale strumento per rilevare informazioni utili alla comprensione delle modalità di funzionamento psicologico del minore in esame, è una componente fondamentale nel processo di conoscenza dello psicologo.
Scopo del colloquio è osservare e ascoltare, descrivere e interpretare, con la consapevolezza che i bambini più piccoli non hanno ancora sperimentato le funzioni introspettive e quindi gli aspetti imitativo-riproduttivi, perseverativi e confabulatori, immaginativo-fantastici, sono ancora dominanti fino a 4-5 anni.

I dati osservabili dipendono, chiaramente, da chi osserva, da cosa si osserva e da come si osserva; ciò significa che la componente soggettiva, nel processo di osservazione, di ascolto e di relazione, è dominante su quella oggettiva e che l'osservatore gioca una parte attiva non solo attraverso l'esperienza senso-percettiva ma anche attraverso vissuti emozionali trasferibili nel processo di osservazione.
Il risultato del colloquio è, quindi, sempre un'interpretazione dei dati osservati e dipende dalla formazione culturale, individuale e professionale dell'esperto, in poche parole dalla competenza, dall'esperienza e dall'equilibrio personale nel riconoscere e differenziare la propria comunicazione cognitiva da quella emotiva.
Lo psicologo, infatti, durante il colloquio, deve essere in grado di stabilire una transazione comunicativa positiva facendo estremamente attenzione al fatto che il bambino più è piccolo e più utilizza livelli e modalità relazionali prevalentemente non verbali, con dominanza degli elementi primari emozionali segnici rispetto agli elementi conoscitivi simbolici.
Inoltre, non sapendo quali sono le fantasie del bambino, vissute o indotte prima dell'incontro con l'esaminatore, quest'ultimo dovrebbe sempre attenersi ad un ruolo reale e congruo al contesto d'esame, mostrare comprensione ed esprimersi in un linguaggio semplice e chiaro ovvero alla portata cognitiva del bambino.
In sostanza, la competenza, l'esperienza, la tecnica e l'equilibrio personale indicheranno allo psicologo quali punti conviene approfondire nell'indagine e quali no, dato il rischio di suscitare resistenze o emozioni troppo forti.
L'età del bambino è fondamentale nel determinare i movimenti psicologici relativi ai diversi stadi evolutivi.
Il colloquio, ma soprattutto l'osservazione psicologica, in particolar modo con il minore e nei differenti momenti evolutivi è, quindi, uno degli strumenti più importanti, più difficili e più rischiosi.
Più importante in quanto è l'unico modo che fornisce una base descrittiva ampia del minore, sul suo comportamento manifesto e sui vissuti congrui o meno al modo di comportarsi e soprattutto sulle sue caratteristiche sensoriali, percettive, affettive, relazionali e interpretative degli eventi.
Più difficile in quanto l'osservazione del soggetto deve cogliere la significatività dei comportamenti, da un punto di vista psicologico; ciò implica una formazione specialistica per l'esaminatore che deve essere in grado di costruire delle ipotesi cliniche attraverso un corpus di conoscenze tecniche sostenute da una metodologia specifica e quindi da modelli di riferimento congrui alla metodologia utilizzata e da risultati confrontabili e comparabili.
Più rischioso in quanto l'esaminatore non è mai esonerato dal proprio modo di cogliere la realtà esterna. Per garantire correttezza nella rilevazione delle informazioni è fondamentale, ove possibile, l'uso della videoregistrazione e di confronti in equipe che, mettendo distanza nel coinvolgimento relazionale tra esaminatore e minore, offre l'opportunità di una rilettura e quindi di una interpretazione più obiettiva degli eventi accaduti .
Lo psicologo che opera nel settore evolutivo sa che nel colloquio con il minore, soprattutto se in età prescolare e quindi più assonante a moduli e comunicazioni emotive, si possono attivare potenti processi transferiali e controtransferiali attraverso aspettative a caratteristiche affettive, positive o negative, sia da parte del minore sia da parte dello psicologo, facendo perdere al contesto la sua specifica caratteristica di ambito valutativo che lo differenzia rispetto a quello terapeutico.
Inoltre, il contesto di indagine psicologica, soprattutto nel caso in cui la richiesta derivi da un operatore giudiziario, può essere vissuto come un' imposizione da parte del bambino. In questo caso, mentre l'adulto ha maggiori strumenti per gestire ciò che può vivere come obbligatorietà, il bambino ha sicuramente minori opportunità, dal punto di vista di contenimento cognitivo e difensivo.
Pertanto, sarà più frequente sia l'espressione somatica delle difese, sia un livello più alto di dipendenza e quindi di suggestionabilità, da non interpretare come legato alla personalità quanto piuttosto al contesto d'esame vissuto come non conosciuto, intrusivo e pericoloso.
Bisogna tenere presente che ci si trova oggi in contesti peritali dove i bambini vengono ascoltati sia come testimoni impliciti che testimoni espliciti: la testimonianza implicita del minore, nel caso in cui si debba stabilire il regime di affidamento ad un genitore, nelle situazioni di separazione della coppia genitoriale o di affidamento eterofamiliare o in stato preadottivo nel caso in cui venga riconosciuto lo stato di abbandono; la testimonianza esplicita, ovvero narrazione del fatto specifico, in particolar modo nell'ipotesi di reato di maltrattamento, di abuso di mezzi educativi fino ad arrivare all'ipotesi di abuso sessuale.
Quindi, lo stile personale dello psicologo nel suo modo di essere e di presentarsi, la comunicazione verbale e non verbale, la modalità di ascolto e di porre le domande, dovranno essere contenute e composte negli aspetti di gestualità ed espressività, suggestionabilità e induzione in modo da evitare immagini distorte del ruolo dello psicologo nel contesto peritale, minimizzazioni e/o esagerazioni della situazione d'esame, false promesse.
Nonostante il fatto che nella maggior parte delle modalità adoperate nel colloquio con il minore non esistono regole valide in modo assoluto, alcune di esse sono generali e indicative di un'adeguata comunicazione emotiva.
Seguono alcuni suggerimenti che potrebbero essere utili nel lavoro peritale:
- mai presentarsi in un ruolo e in una funzione diversi da quelli che sono correlati al mandato del sistema giudiziario;
- mai dominare il setting con il proprio stile personale e di comunicazione per evitare che il minore, se

ancora eccessivamente mobile nell'organizzazione dell'Io, quindi con elevati livelli di suggestionabilità, si possa tarare ai desideri e alle aspettative dell'esaminatore;
- mai utilizzare una modalità di comunicazione verbale complessa ed elaborata da un punto di vista intellettuale ma adeguarsi ad un livello linguistico semplice e chiaro con parole e concetti comprensibili per il minore, che non vadano oltre l'ampiezza di vocabolario da lui stesso usato;
- mai avere fretta o essere sbrigativi nel porre le domande e/o nel ricevere le risposte richieste o nell'accogliere informazioni spontanee; la disponibilità all'ascolto attento del minore indica interesse, comprensione e un coinvolgimento emotivo, empatico, che riesce a mantenere un' adeguata neutralità cognitiva.
Il modo di parlare e di porre le domande, oltre che risentire dell'intonazione, della sequenza, del ritmo e dell'accento delle parole stesse, riflette anche l'insieme dei gesti, delle espressioni facciali, della mimica che possono accompagnare il linguaggio sia a sostegno sia a sconferma di quanto viene comunicato verbalmente e, in quest'ultimo caso, la comunicazione verbale e quella non verbale possono entrare in netta contraddizione lasciando il minore in balia di messaggi comunicazionali confusi, incomprensibili e soprattutto a induzione di reazioni inibitorie, ansiose, aggressive.
Lo psicologo, nello svolgimento del colloquio deve, quindi, oltre che fare molta attenzione ai comportamenti, ai contenuti e alla modalità non verbale dei contenuti espressi dal minore durante la relazione comunicativa, fare attenzione anche e soprattutto al proprio stile espressivo e di porre le domande.
Durante il colloquio, sia esso il primo, sia successivo ad altri, alcune fasi devono essere necessariamente strutturate dallo psicologo quali:
apertura del colloquio in cui i contenuti discussi non dovrebbero essere legati a temi e situazioni cariche da un punto di vista emotivo in quanto il livello di ansia, per la situazione e la relazione nuova e sconosciuta, sarà già alto per il minore;
fase centrale del colloquio in cui lo psicologo dovrà utilizzare tutta la sua competenza nel guidare le tematiche verso l'obiettivo, nel caso peritale la risposta ai quesiti, senza che le domande e gli interventi risultino troppo condizionanti e vincolanti per il comportamento e la narrazione del minore. L'esperto deve essere in grado di dirigere il flusso della narrazione identificando i temi dominanti, di attivare l'introspezione e la riflessione rinviando al minore il pensiero da lui stesso espresso invitandolo ad ampliare e riformulare alcuni contenuti significativi;
chiusura del colloquio in cui l'esperto riassume gli accadimenti e gli aspetti più importanti che sono emersi dal colloquio confermando al minore che è stato attentamente ascoltato, seguito ed emotivamente compreso.
In ambito peritale, l'attività interpretativa da parte dello psicologo, cioè rendere esplicito cognitivamente ciò che il minore ha espresso emotivamente senza consapevolezza, è molto rischiosa in quanto presuppone una conoscenza e comprensione ampia delle problematiche e dinamiche emotive del minore e soprattutto presuppone una relazione psicoterapeutica e non valutativa.
L'utilizzazione e l'efficacia del colloquio in età evolutiva dipendono dal livello di sviluppo del linguaggio del minore, dal livello della comprensione, della motivazione, della socializzazione e, chiaramente, dalla variabile legata all'età.
Certo è che, se la sintesi che l'esaminatore utilizza per inserirsi nella realtà da osservare e valutare è il risultato di un lungo processo di apprendimento, confronto e verifica professionale, le proprie percezioni ed azioni in sede di colloquio non dovrebbero essere avvertite dal minore e quindi non dovrebbero influenzare il comportamento di risposta del soggetto in esame. Nessuna funzione psicologica, quindi, dovrebbe essere dominante per l'esaminatore, né il pensiero, né il sentimento, né la sensazione, né l'intuizione ma tutto si dovrebbe tenere in equilibrio per fare in modo che il minore in esame possa confrontarsi con una struttura psichica e dinamica capace di contenere qualunque tipo di persona psicologica.
Per chi svolge colloqui peritali con i minori, la conoscenza e competenza della psicologia e della psicopatologia dell'età evolutiva, sono strumenti differenziali e discriminativi nel campo della psicologia clinica che presuppone l'opportunità di ipotesi diagnostiche in base ai dati raccolti dall'osservazione, dall'anamnesi – generalmente svolta con i genitori o con chi accompagna il minore al colloquio – dai colloqui, successivi al primo utile per la raccolta anamnestica e dall'uso di tecniche diagnostiche quali i test psicologici.
La somministrazione e decodificazione dei test è sempre bene farle dopo i primi colloqui, sia per poter stabilire con il minore un rapporto di fiducia, sia perché non si venga influenzati dai risultati dei reattivi mentali che, se non integrati al resto degli strumenti di accertamento psicologico della personalità, rimarrebbero valutazioni parziali e settoriali delle funzioni psichiche.

SITUAZIONE DEL RORSCHACH NELLA PRATICA CLINICA E FORENSE: un rapporto ufficiale del Board della Society for Personality Assessment

traduzione italiana
e adattamento
a cura di
Ileana Bernardi
Psicologa
Segreteria Scientifica AIPG
Socio Ordinario CEIPA
Socio Ordinario AIR

Storia di una controversia recente

Questa controversia sull'utilità del Rorschach parte dal 1995. Sin da allora, ha occupato le pagine principali di tutti e tre i giornali più importanti interessati alla scienza e alla pratica di valutazioni psicologiche. Inoltre, se-

zioni di più articoli sono state pubblicate in diversi giornali specializzati e un numero considerevole di singoli articoli sull'argomento ha cercato un modo per giustificare le critiche sul Rorschach, rivedendole come errate e fuorvianti allo stesso tempo. In questo processo il Rorschach ha ricevuto recentemente un livello più intenso di verifica rispetto a qualsiasi altro test di personalità di cui siamo a conoscenza.

Insieme di prove scientifiche

Ora, questi ultimi esami rigorosi dovrebbero permettere di ottenere delle conclusioni adeguate sul Rorschach in relazione agli altri strumenti di personalità. Il Rorschach è uno strumento appropriato per uso clinico e forense. Inoltre un'importante recensione empirica è stata utile per posizionare valide ricerche psicologiche in un contesto relativo agli altri metodi di misura usati dalla scienza della salute. Una pubblicazione che riassume i risultati di studi empirici (125 meta – analisi e 800 studi di valutazione multimetodo) ne stabilisce la validità concludendo sostanzialmente che gli strumenti di valutazione psicologica hanno la stessa performance di altri strumenti di rilevazione sanitaria come l'elettrocardiogramma, la mammografia, l'MRI, la panoramica dentale, il Pap, il PET ecc. Un altro articolo scritto da autori che si oppongono al Rorschach si spinge ad un livello di specificità che dà una risposta chiara sull'utilità del Rorschach per uso clinico e forense (con un confronto tra dati che mettono in relazione il Rorschach con l'MMPI e la sua revisione MMPI-2).

Riassumendo queste ricerche, la conclusione degli autori sulla validità del Rorschach è esplicita: *"non c'è ragione di criticare o lodare il Rorschach in modo particolare. La sua procedura va di pari passo a quella di altri test comunemente usati"*.

Questo articolo spiega come la validità scientifica è sempre condizionata; questo perché le domande di validità per alcuni test possono essere applicate solo per specifici contesti di utilizzo, tutti i test hanno scopi per i quali sono più o meno appropriati. Questo sottolinea il fatto che la ricerca attuale deve concentrarsi sulla comprensione dettagliata della validità condizionata.

In genere un'analisi della letteratura meta-analitica conclude che il Rorschach possiede proprietà psicometriche adeguate, può essere considerato attendibile e ha stabilito che misura importanti funzioni psicologiche e fornisce informazioni necessarie che non possono essere ottenute da altri importanti strumenti o interviste cliniche. L'intento verso il quale il test tende è avere una validità incrementale. Questa validità incrementale del Rorschach è stata documentata in studi recenti e in una rivisitazione strutturata della letteratura.

Etica e pratica professionale

Un importante avvertimento riguardo alla nostra esposizione riguarda il corretto e appropriato uso del Rorschach per gli scopi designati. Un uso etico e competente del Rorschach richiede una corretta preparazione, aggiornamenti periodici e una continua istruzione, buona ricerca, tecniche per la gestione, codifica e interpretazione. Come con ogni test, coloro che usano il Rorschach sono responsabili della sua applicazione e interpretazione. Diverse specifiche raccomandazioni possono essere fatte per aumentare la pratica etica e professionale. Primo, come interesse a livello clinico, le conclusioni basate sul Rorschach, come le conclusioni di tutti i test psicologici, devono essere integrate con informazioni da altre fonti, quali interviste cliniche e altro diverso materiale.

Secondo, i clinici devono riconoscere i fattori specifici che il Rorschach testa, i quali possono incidere o modificare l'interpretazione dei suoi risultati. Terzo, l'importanza della gestione della standardizzazione e del punteggio non possono essere sovrasollecitati. Un'atipica gestione e codifica del punteggio possono indurre a deduzioni non corrette e far rischiare un'interpretazione errata sulle conclusioni del Rorschach. Quarto, è importante curare la ricerca per garantire che le conclusioni del Rorschach siano conformi all'evidenza. Per esempio, i dati hanno mostrato in modo compatibile un frequente indice di depressione (DEPI) che non è stato riscontrato nelle interviste diagnostiche di depressione maggiore, anche se comuni indici di psicosi (SCZI,PTI,TDI) sono associati con interviste diagnostiche di disordini psicotici.

In conclusione, nonostante i membri del consiglio di amministrazione non sono al corrente di psicologi che utilizzano questo genere di pratica, hanno sostenuto che qualche clinico usa solo le conclusioni del Rorschach per disegnare un quadro lecito o per determinare la causa di un evento, così come un trauma o un abuso sessuale nell'infanzia. Una pratica del genere è indifendibile con il Rorschach così come con qualsiasi altro test di personalità.

In conclusione, il consiglio di amministrazione incoraggia il contributo professionale a notificare questi utenti per evitare una pratica indisciplinata, come un comportamento dannoso che danneggia pazienti e altri utenti, discredita i test e la professione più in generale. Noi incoraggiamo gli psicologi che sono al corrente di professionisti che usano il Rorschach o altri strumenti di valutazione in modo poco etico per contrastarli e se necessario agire ulteriormente.

Rorschach e regole legali

Noi ci auguriamo di indirizzare al meglio le richieste rispetto l'uso del Rorschach in ambito forense, anche se il tribunale e le regole legali richiedono un alto livello di esperienza nell'uso del Rorschach per le perizie, alcuni articoli riassumono l'utilità del Rorschach come strumento indicato, il Rorschach affronta la varietà dei test legali per accettabilità inclusa la validità, ha pubblicazioni in nobili giornali e l'approvazione all'interno di una rilevante collettività professionale.

Conclusioni

Riconosciamo che la diversità di opinioni è cruciale per l'iniziativa scientifica e invitiamo a rigorose ricerche di specifiche richieste per la validità di specifici indici Rorschach, come facciamo con tutte le tecniche di valutazione della personalità. Riconosciamo inoltre che l'uso di particolari strumenti nella pratica è, in parte, un problema di preferenza personale. Non siamo comunque d'accordo con l'ampio rifiuto o la riduzione di ogni particolare tecnica dove i dati scienti-

fici non la garantiscano. Dunque questa è la posizione del *Board* della *Society for Personality Assessment*: il Rorschach possiede attendibilità e validità simili agli altri test generalmente accettati e usati nella valutazione della personalità e della psicopatologia e che il suo uso responsabile nella valutazione della personalità è appropriato e giustificato.

LA CAPACITÀ EVOCATIVA DEI BAMBINI: UNO STUDIO EMPIRICO IN AMBITO FORENSE

di

Santo Di Nuovo*,
Paola Coppolino**

** Professore ordinario di Psicologia, Università degli Studi di Catania, Vice Presidente AIPG.*
*** Psicologa*

Il nostro ordinamento giuridico prevede che persino un bambino molto piccolo possa essere sentito come testimone in un procedimento giudiziario (art. 196 c.p.p.). Tale evenienza si verifica non infrequentemente ed assume grande rilevanza soprattutto se si considera che un bambino può essere anche vittima del reato oggetto di indagine.

La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che «*le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede*» (Cass. Penale, Sez. III, 8 aprile 1958, in Giustizia penale, 1959, I, 53).

D'altro canto, un consistente numero di ricerche prevalentemente anglossassoni, già da alcuni anni, ha dimostrato con certezza che i bambini sono maggiormente suggestionabili e che domande non corrette o malformulate o fuorvianti possono facilmente condurli a cambiare la descrizione di quello che hanno visto o fatto e, persino, influenzarli nel ricordo stesso.

Come ha autorevolmente sottolineato la Cassazione (Cass. Pen. Sez. 1, 2 Aprile 1973 n. 414), infatti, la testimonianza può essere frutto «*di etero e autosuggestione, di fantasia o dell'immaturità psichica del minore, di induzione diretta o indiretta o possa diversamente coprire più profondi o diversi conflitti o sottaciute sofferenze tanto più se solo e principalmente su tali materiali sia fondata l'ipotesi accusatoria*».

Nonostante ciò, sempre più frequentemente, i giudici rivolgono ai periti quesiti sulla attendibilità del testimone bambino e sulla possibilità che egli abbia subito una qualche forma di suggestione. Tenendo ben distinta, così come vuole il legislatore, la valutazione della capacità di testimoniare dalla valutazione della *credibilità* del testimone (art. 236 c.p.p. comma 2): essere attendibile significa che la persona interrogata può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa e realistica al punto che il magistrato può basarsi anche su questa come fonte di prova.

Tuttavia – come di recente ha opportunamente rilevato Giuliana Mazzoni (2003) – il perito psicologo che viene chiamato in tribunale, laddove vi siano coinvolti bambini, è lo psicologo dell'età evolutiva: quest'ultimo solitamente non ha alcuna nozione di psicologia giuridica, né è preparato a svolgere colloqui di tipo investigativo; allo stesso modo non lo è neanche lo psicologo clinico, poiché questi utilizza il colloquio clinico che è scarsamente utilizzabile a fini peritali. Inoltre, nel nostro Paese la preparazione per il colloquio investigativo è ridotta e le sue regole sono scarsamente conosciute, anche se l'AIPG (*Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*) ha tentato di formulare linee-guida utili a tal scopo.

È da più parti sottolineata, pertanto, l'esigenza che nel delicato settore delle modalità di recupero della memoria e di raccolta del resoconto di un bambino debba esistere una specifica competenza ed esperienza. E' frequente, infatti, che nelle situazioni in cui è richiesto un accertamento di natura psicologico-psichiatrica sul minorenne vittima e/o testimone di reati, il consulente tecnico d'ufficio possa cadere in numerosi errori, *biases* ed euristiche, che possono alterare il processo di valutazione in modo anche molto grave (Dèttore, 2002).

Per garantire corrette metodologie ed uniformità di vedute e di prassi, già da qualche tempo, alcuni paesi si sono attrezzati per promuovere una maggiore adeguatezza scientifica nella raccolta delle testimonianze infantili. A tale scopo sono stati messi a punto protocolli d'interviste investigative che hanno come assunto di base l'attenzione al ruolo dell'investigatore e agli effetti sia della tipologia di una domanda che al contesto in cui si realizza la testimonianza.

La scelta di una tecnica d'intervista piuttosto che di un'altra deve essere valutata con attenzione in base al caso in questione, alla capacità cognitiva del bambino, alla sua capacità di concentrarsi, alla sua disponibilità a collaborare con l'operatore, alla sua capacità di sentirsi a proprio agio, ed anche alla maggiore propensione ed esperienza dell'operatore nei confronti di quella data tecnica.

Tuttavia, l'uso di procedure di intervista non suggestive non elimina del tutto i rischi di inaccuratezza testimoniale dei bambini: potrebbe essere, infatti, obiettato che qualunque procedura atta ad accrescere il numero di informazioni richiamate dalla memoria possa indurre una maggiore possibilità di ricordare elementi non realmente presenti e pertanto tradursi, di fatto, nella creazione di un falso ricordo.

E' interessante, altresì, riflettere su come la Suprema Corte (Cass. Penale, sez. III, sentenza 20 aprile-25 maggio 2001) si esprima in merito alla credibilità della testimonianza di una minore di soli due anni e mezzo, basandosi su una "massima di esperienza": «[…] *è fisiologico in tenera età il ricorso a bugie ed a narrazioni fantasiose miste a verità ma ciò non toglie credibilità all'asserto purché le rielaborazioni fantasiose si verifichino non all'inizio della collaborazione con l'autorità giudiziaria ma in un momento successivo, infatti più ci si allontana temporalmente dal momento dei fatti, più la narrazione degli stessi può essere sfo-*

cata e influenzata da eventi successivi».

I giovani testimoni, infatti, al di fuori delle situazioni formali di intervista, sono esposti ad una serie di esperienze che potenzialmente possono interferire con il successivo ricordo: in molti casi i dubbi sull'attendibilità del bambino possono non dipendere dalle interviste precedenti di per sé, ma piuttosto da elementi sovrapposti. Per esempio, recenti ricerche hanno mostrato che l'esposizione post-evento ad informazioni fuorvianti (*post-event misinformation effect*) da parte dei genitori (Poole, Lindsay, 1995, 2001, 2002) oppure veicolate dalla televisione (Principe, Ornstein, Backer-Ward e Gordon, 2000), o influenzate dai pari (Principe e Ceci, 2004) possono indurre falsi resoconti di eventi non esperiti, anche quando le interviste vengono condotte in modo da essere di supporto a ricordi appropriati.

La materia si presenta controversa e delicata ed inevitabilmente da più parti è stata rilevata la necessità di trovare risposta a domande quali: quanti sono veramente in grado di accertare la suddetta credibilità? Quanti saprebbero condurre un'intervista corretta ai bambini? Quanti ancora non conoscono gli effetti deleteri della suggestione?

Su tali questioni, rimaste aperte anche negli studi più recenti, si basa l'impegno della presente ricerca nel presupposto che essi meritino una giusta attenzione ed un pieno interesse.

Si entra nel merito di ciò che gli inglesi chiamano *misleading question* e sul tema ad esso relativo delle *"false memories"*, oggetto di grande attualità e di numerose pubblicazioni (Mazzoni, 2005; Loftus, 2005; Morris, Laney, Bernstein, Loftus, 2006).

La lettura dei risultati della ricerca, difatti, porta a riflettere e a considerare quanto possano influire gli effetti suggestivi o inducenti su un'eventuale resa testimoniale del bambino. A tal scopo, nell'ambito di una ricerca condotta nell'Università di Catania, abbiamo approntato una situazione sperimentale nella quale sono state appositamente predisposte *domande suggestive* (suddivise in domande a bassa suggestività e domande ad alta suggestività secondo lo schema proposto da Endres, 1977) e *domande aperte* (in cui il bambino era invitato a raccontare ciò che ricordava "liberamente" di un brano di un film[2]), che si rifanno alle modalità corrette di conduzione di un colloquio con i bambini testimoni (*Memorandum of Good Practice*, 1992).

I bambini intervistati sono stati settantanove, in età dai quattro ai sette anni.

I dati della ricerca confermano come i bambini di questa età non siano affatto testimoni inaffidabili o inattendibili: i loro ricordi, se validamente indotti, risultano essere di fatto corretti nel 66% dei casi. Generalmente, pertanto, il bambino utilizza la fonte diretta del ricordo e non confabula, o non si serve dell'immaginazione e della fantasia, tranne che non sia implicitamente (o esplicitamente) indotto a farlo.

Dinnanzi alle cosiddette "domande suggestive", invece, i bambini hanno dimostrato essere moderatamente suggestionabili (34% dei casi). In accordo con i risultati ottenuti in altre ricerche, si osserva una differenza di suggestionabilità statisticamente significativa tra i gruppi d'età dei bambini. Più gli intervistati erano piccoli e più si sono lasciati influenzare dai suggerimenti proposti dall'intervistatore adulto, rivelando dettagli inesatti e confermando l'esistenza di fatti mai verificati. E' sicuramente molto interessante, infatti, quanto sostenuto da alcuni autori (Ceci, 1994; Goodman, 1984), secondo i quali la differenza del grado di suggestionabilità nei bambini sarebbe dovuta al fatto che i bambini più piccoli avrebbero una traccia mnestica dell'evento più debole rispetto a quelli più grandi e perciò più vulnerabile all'intrusione di informazioni esterne.

Lo studio prevedeva la proiezione di un breve filmato incentrato su di un furto commesso da due ragazzini. Additando il colpevole nella persona sbagliata, molti bambini hanno mostrato di non aver saputo criticamente cogliere tale elemento cardine dell'avvenimento. Ciò si verifica nella quasi totalità dei bambini più piccoli, ma ancora nel 25% di quelli di sei e sette anni. Tale osservazione è piuttosto rilevante e suggerisce la necessità di non pretendere un giudizio valutativo da parte di bambini così giovani.

L'intero campione, altresì, ha riportato una percentuale importante, e sostanzialmente simile nei vari gruppi di età, rispondendo in maniera errata alle cosiddette domande "*a risposta dicotomica*" (per es. «*Quello inseguito era il ladro?*»). Le risposte "*non lo so*", presenti in numero non indifferente tra i bambini di quattro anni (oltre il 21%), si riducono invece progressivamente con l'età: i più grandi preferiscono fornire in ogni caso una risposta, anche se non corretta o distorta, piuttosto che ammettere di non ricordare.

È preoccupante, inoltre, la constatazione del potere suggestivo di una *domanda ripetuta* (ad es. «*Sei sicuro, è impossibile che tu non lo ricordi. Te lo chiedo ancora: qualcuno ha rubato qualcosa?*»): i bambini, infatti, possono credere che se l'adulto ripete la domanda ciò significa che la loro risposta non era esatta, non era quella che l'adulto si aspettava. In concreto, i bambini finiscono per avvalorare fatti che, anche se non hanno riscontro oggettivo nella realtà, sono stati suggeriti dall'adulto. Probabilmente i bambini accettano che la realtà degli eventi, così come da loro osservata, possa essere smentita dall'adulto, e sacrificano la loro opinione a vantaggio di quella dell'altro.

D'altronde, il fenomeno della suggestionabilità in età evolutiva è già da tempo attribuita a fattori sociali piuttosto che a veri e propri errori di memoria: il bambino desidera *compiacere* l'adulto.

Considerata, pertanto, la suggestionabilità come un fenomeno *contesto-dipendente* (De Cataldo Neuburger, 2005), oltre ad evidenti differenze cognitive tra i bambini, è necessario considerare soprattutto quegli aspetti sociali e comunicazionali che emergono dall'analisi delle risposte.

In un'ottica psico-sociale, infatti, affiorano due importanti fenomeni: la tendenza dei bambini a compiacere

[2] Filmato della durata di circa sei minuti, tratto dalla pellicola "Oliver Twist" del regista R. Polanski del 2005 ed ispirato al romanzo di Charles Dickens, con scene che descrivono un piccolo furto commesso da un gruppo di ragazzi.

l'adulto (McCloskey e Zaragoza, 1985) e l'influenza della maggioranza.

A questo riguardo è noto che il primo aspetto è rilevante nei bambini più piccoli. Per il secondo fenomeno, è ragionevole ipotizzare invece che i più grandi, per l'aumentato grado di socializzazione, diventino più facilmente esposti alla tendenza a conformarsi alle risposte date dai propri compagni. Nell'intervista, infatti, tra le domande suggestive, una recitava: «*Prima i bambini erano andati a scuola? Sei sicuro, i tuoi compagni prima hanno dichiarato di averli visti uscire da scuola…hai visto anche tu la stessa cosa?*». La domanda, non soltanto conteneva un'informazione falsa (il filmato inizia con i tre protagonisti che camminano per strada), ma anche il suggerimento che tale informazione fosse condivisa dai compagni (influenza della maggioranza).

Dalla ricerca emerge, dunque, un dato interessante: i bambini a quattro anni hanno ancora un pensiero puramente egocentrico – come dimostrato da Piaget – e sono fortemente influenzati dalle apparenze (la persona che pone loro le domande è estranea ed adulta e quindi potenzialmente "autorevole"); solo con il procedere dell'età si armano contro tale suggestione, ma paradossalmente cedono di fronte al fenomeno della socializzazione e del conformismo a tutti i costi.

Questa potenziale distorsione dei ricordi può verificarsi non solo in casi in cui il bambino è stato semplice spettatore di accadimenti rappresentati (come nella presente ricerca), bensì può riguardare anche eventi accaduti realmente e vissuti dal bambino in prima persona. Queste acquisizioni recentemente confermate in letteratura (Burgwyn-Bailes, Backer-Ward, Gordon e Ornstein, 2001), assumono ovviamente un peso rilevante per quanti lavorano ogni giorno con bambini testimoni, vittime o presunte vittime di reali crimini.

Nel momento in cui il bambino, infatti, è l'unico testimone – e magari anche vittima del reato – questi problemi da teorici assumono di colpo un'importanza enorme e drammaticamente reale. Resta, pertanto, l'annoso problema della possibilità di estendere i risultati della ricerca sperimentale ad una "buona prassi".

Da questo studio emergono dati interessanti sul sentito bisogno di possedere metodi e strumenti per la raccolta e la valutazione della testimonianza del minore, validati dalle ricerche e dal lavoro dei vari esperti sul campo (Di Nuovo e Coppolino, 2005).

Si rimarca, ancora una volta, che in Italia l'argomento trattato è ampiamente noto e dibattuto e che diversi sono i periti che hanno conoscenza degli strumenti per una corretta modalità d'intervista ai bambini in ambito forense. Tuttavia, ben pochi consulenti sono veramente formati per tali corrette procedure e purtroppo capita ancora frequentemente di osservare audizioni in cui essi rivolgono – senza saperlo e volerlo – domande suggestive ai bambini testimoni.

Nella pratica psicologica e giuridica di ogni giorno ci si scontra, infatti, con l'impreparazione degli operatori sociali, e soprattutto con l'insensibilità di alcuni professionisti rispetto ai diritti del minore, scopo che le legislazioni internazionali ritengono prioritario (Mazzoni e Casciano, 2004). I soggetti in età minorile, invero, rientrano nella categoria "testimoni deboli" la cui testimonianza necessita di essere attentamente validata ma soprattutto adeguatamente protetta.

Riferimenti bibliografici

Burgwyn-Bailes E., Backer-Ward L., Gordon B., Ornstein P., (2001) *Children memory for emergency medical treatment after one year: the impact of individual difference variables on recall and suggestibility*, «Applied Cognitive Psychology», 15, 25-48.

Ceci S. J., (1994) Social and cognitive factors in children's testimony, in B. Sales & G. Vandenbos (Eds.), *Psychology in litigation and legislation*: The 1993 Master Lectures, 14-51, Washington, DC. American Psychological Association.

De Cataldo Neuburger L., (2005) *La testimonianza del minore*, Cedam, Padova.

Dèttore D., (2002) *Il parere peritale conclusivo nei casi dei minori presunti vittime di abuso sessuale: considerazioni e proposte metodologiche*, «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 4, 3, 83-116.

Di Nuovo S., Coppolino P., (2005) *Il bambino testimone. Studio empirico su suggestione ed attendibilità della memoria in età prescolare*. Relazione al Seminario Nazionale ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali), Siracusa 8-10 aprile 2005.

Endres J., (1977) *The suggestibility of the child witness: the role of individual differences and their assessment*, «Journal of Credibility Assessment and Witness Psychology», 1, 2, 44-67.

Goodman G., (1984) *The child witness: conclusions and future directions for research and legal practice*, «Journal of Social Issues », 40, 157-175.

Home Office (1992) *Memorandum of good practice on video recorded interviews with child whitnesses for criminal proceeding*. London: Author, with Departement of Health.

Loftus E.F., (2005) *Planting misinformation in the human mind: a 30-year investigation of the malleability of memory*, «Learning and Memory», 12, 361-365.

Mazzoni G., (2005) *Ricordi falsi*, «Giornale italiano di psicologia», XXXII, 3, 471-508.

Mazzoni G., (2003) *Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria*. Il Mulino, Bologna.

Mazzoni G., Casciano M. (a cura di), (2004) *Sviluppo di falsi ricordi e conseguenze di essi sulla memoria e sui resoconti testimoniali dei minori*, «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 6, 3, 7-8.

McCloskey M., Zaragoza M., (1985) *Misleading postevent information and memory for events: arguments and evidence against memory impairment hypotheses*, «Journal of Experimental Psychology: General», 114, 1-16.

Morris E.K., Laney C., Bernstein D.M., Loftus E.F., (2006) *Susceptibility to memory distortion: how do we decide it has occured?*, «American Journal Of Psychology», 119, 2, 255-276.

Poole D., Lindsay D.S., (1995) *Interviewing preschoolers: effects of nonsuggestive techniques, parental coaching, and leading questions on reports of nonexperienced events*, «Journal of Experimental Child Psychology», 60, 129-154.

Poole D., Lindsay D.S., (2001) *Eyewitness reports of chilfren exposed to misinformation from their parents*, «Journal of Experimental Psychology: Applied», 7, 27-50.

Poole D., Lindsay D.S., (2002) *Reducing child witness false reports of misinformation*

parents, «Journal of Experimental Child Psychology», 81, 117-140.
Principe G.F., Ceci S.J., (2004) *"L'ho visto con le mie stesse orecchie!". Gli effetti delle conversazioni tra pari sui resoconti di bambini in età prescolare su eventi non accaduti*, «Maltrattamento e abuso all'infanzia», 6, 3, 9-36.
Principe G.F., Ornstein P.A., Baker-Ward L., Gordon B.N., (2000) *The effects of intervening experiences in children's memory for a physical examination*, «Applied Cognitive Psychology», 14, 59-80.

RECENSIONI

Psicologia Clinica dello Sviluppo, Anno VIII, numero 1, aprile 2004, *Dibattito sull'affidabilità dei test proiettivi*, il Mulino.

Riportiamo alcuni passi presi dall'editoriale di Cesare Cornoldi che chiariscono l'importanza di questa lettura scientifica:

" (…) Mi limito a enucleare alcuni punti che mi paiono costituire elementi-chiave per seguire questo dibattito.

1. La discussione sulle tecniche proiettive rientra in un dibattito più generale in Psicologia Clinica fra un approccio 'scientista' e un approccio che potremmo con molta approssimazione caratterizzare come 'dinamico-fenomenologico'. Tiziana Sola cita in questo numero 'l'imperante cultura del DSM' per esprimere un suo disagio fra una posizione che, per rispettare i canoni del metodo scientifico ispirato dalle scienze naturali, rischierebbe di essere riduttiva. Per questa prospettiva, cercare il rigore nell'uso degli strumenti rifletterebbe una ricerca più generale di univocità, semplicità, verificabilità che porta a classificare i disturbi facendo rientrare i casi clinici entro gabbie schematiche e impoverite.

2. Esiste una diffusa cultura sfavorevole alla tradizione psicometrica. Il test viene usato senza avvertire i vincoli della standardizzazione e del rispetto delle proprietà psicometriche. Sottostanti sono il timore di 'obiettivare' il paziente sottraendolo alla interazione clinica diretta con lo studente e una sfiducia relativa all'utilità effettiva degli strumenti. La posizione si ricongiunge idealmente alle critiche, provenienti da varie scuole, sull'uso dei test in Psicologia.

3. Ci si muove all'interno della contraddizione di temere il test come troppo 'potente' e 'intrusivo' e di metterne in luce i limiti misurativi. Conseguenza della posizione precedente è temere il test perché troppo 'obiettiverebbe' o disgelerebbe il paziente. Al tempo stesso si muovono, contraddittoriamente, critiche ai test illustrando fondatamente come anche gli altri test psicologici non sono particolarmente 'robusti'.

4. E' vero che i test psicologici includono ampi margini di errore, ma strumenti apparentemente più solidi non sono da meno. In questo numero, l'intervento di Rubini ricorda il notevole margine d'errore presente anche in strumenti molto accreditati sul piano psicometrico. In effetti, in taluni casi il margine d'errore è tale che l'effettivo punteggio possibile del paziente potrebbe passare dalla chiara patologia alla normalità o viceversa. Penso tuttavia che riconoscere criticamente la possibilità di sbagliare non possa significare, per lo psicologo, la rinuncia al suo apparato strumentale che si basa su un bagaglio considerevole di conoscenze ed elaborazioni e ne fonda la professione. (…)

5. Un consapevole uso degli strumenti include la sinergia con altri tipi di informazione. L'analisi critica sugli strumenti psicologici parte dall'assunto che l'esaminatore debba essere cieco rispetto alle caratteristiche del paziente. Ma quando mai ciò accade? In realtà lo strumento viene usato quasi sempre come elemento che integra altre informazioni raccolte. (…).

6. Se l'utilità e l'affidabilità delle tecniche proiettive non possono essere vagliate nello stesso modo con cui si valutano gli altri test, bisogna tuttavia identificare delle modalità di vaglio. Se non si fa questo, non c'è possibilità di discriminare fra strumento buono e cattivo, ma dovremmo ritenere, per postulato o dogma, che ogni strumento proiettivo è buono. Non avremmo strumenti per respingere nuovi test dell'acqua, del grattacielo, del canguro, del pane ecc. e le interpretazioni intuitive su di essi basate. Almeno dei requisiti minimali e flessibili vanno individuati.

7. Il riferimento alla 'expertise' fatto dai sostenitori delle tecniche proiettive è una lama a doppio taglio. Quasi tutti gli intervenuti, autorevoli ed esperti rappresentanti della psicodiagnostica proiettiva, sostengono che molti dei misfatti associati all'uso selvaggio delle tecniche proiettive sono dovuti a dei dilettanti che non avevano avuto sufficiente formazione né avevano accumulato sufficiente esperienza nell'uso delle tecniche. Questa critica è comprensibile e motivata, ma si espone al rischio di 'posizione di setta iniziatica' se le procedure rispetto alle quali si è formati non possono comunque essere rese trasparenti e controllabili.

8. Il ricorso eccessivo alla 'intepretazione' e l'assenza di trasparenza accrescono i pericoli di uso arbitrario dello strumento. Giustamente Capri ricorda che lo psicodiagnosta affidabile è rispettoso di certe regole, cauto e mette a disposizione gli elementi che ha utilizzato per pervenire alla sua diagnosi; in altre parole accetta il contenzioso e non afferma 'credetemi, perché io so che è giusto come dico io che sono esperto dell'argomento'.

9. Molti problemi con gli strumenti psicologici sono emersi dalla loro estensione al di fuori del contesto per il quale erano nati e si erano rivelati utili. (…) Spesso la tecnica proiettiva è stata semplicemente utilizzata per creare del materiale su cui lavorare col paziente: in questo caso non si vede perché mai si dovrebbe contestare il ricorso a quel materiale, più di quanto si faccia per il ricorso a qualsiasi elaborazione fantastica del paziente.

10. Il Rorschach non può essere messo sullo stesso piano di tutte le altre tecniche proiettive. La sistematica rassegna di Tressoldi e colleghi nemmeno prende in considerazione il caso del Rorschach, ma mette in luce le impressionanti debolezze di altri strumenti tranquillamente utilizzati da altri operatori. E' sorprendente riscontrare che per alcuni strumenti non esiste un vero Manuale d'uso, né sostanziale ricerca di validazione e come di fatto l'operatore non si preoccupi minimamente per questo. (…)

11. E' necessario sviluppare una maggiore cultura dello strumento psicologico. Molti psicologi o studenti di Psicologia non posseggono conoscenza minimale di 'teoria e tecnica dei test' e non hanno nessuna lente per riconoscere l'affidabilità di uno strumento. Una maggiore cultura dello strumento deve possedere quelle conoscenze non come punto d'arrivo, ma semplicemente come base per sviluppare una visione informata, ma anche più equilibrata di quello che si può o non si può fare con un test psicologico, sfruttandone appieno le sue potenzialità, ma anche evitando di cadere in ingenuità che sviliscono la professione stessa di psicologo (…).

CONVEGNI

Giornata di Studio
I METODI PROIETTIVI E IL LORO USO NELLA PERIZIA PSICOLOGICA E PSICHIATRICA

(Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Psicologia Generale "Vittorio Benussi" - 22 giugno 2007)

PROGRAMMA

Ore 10-13.
Coordinatrice: Dolores Passi Tognazzo

Paolo Capri: *Le tecniche proiettive in ambito forense:attendibilità clinica e giudiziaria*

Salvatore Settineri: *La repressione nell'ambito peritale: meccanismo o diritto di difesa.*
Maria Armezzani: *Certezza, incertezza e responsabilità nell'uso dei metodi proiettivi per la perizia psicologica*
Sara Zentilini: *Test di Rorschach: strumento di ricerca sulle dinamiche individuali e relazionali. Studio su un gruppo di colleghi attori secondo il metodo Willi*

Pausa pranzo
Ore 14,30-16
Coordinatrice: Tiziana Sola.

Tiziana Valer: *Diagnosi Rorschachiana e catamnesi: l'evoluzione di un caso clinico in ambito peritale.*
Andrea Bariselli: *"La follia a due": studio attraverso il metodo Rorschach*
C**.Mento, S. Settineri, Di Rosa A.E.**: *Mappe concettuali di relazioni oggettuali nel Mobbing*
Conclusione dei lavori: *Dolores Passi Tognazzo.*

30TH INTERNATIONAL CONGRESS ON LAW AND MENTAL HEALTH

(University of Padua 2007, June 25-30) organizzato dallo **HIALMH**.

Ogni anno, lo IALMH organizza un Congresso Internazionale su legge e salute mentale, a cui partecipa la Comunità internazionale dei ricercatori, degli accademici e dei professionisti del campo che lega, quindi, le problematiche di salute mentale con i reati penali.

Per le sessioni italiane: Coordinatore e Direttore Prof. Vincenzo Mastronardi

Riportiamo il programma della sessione coordinata dal Dr. Ruben De Luca del 25 luglio 2007

SERIAL KILLERS AND PENAL RESPONSIBILITY

The Imputability of Serial Killer: some examples
Paolo Capri, Institute of Education and Scientific Research, Rome, Italy
Anita Lanotte, Institute of Education and Scientific Research, Rome, Italy

Nuovi Studi e Approcci sulle Perverioni Sessuali: Riflessioni Criminologiche sulla Necrofilia, Vampirismo e Cannibalismo
Chiara Camerani, University of Aquila

Prevenzione dell'omicidio Seriale: Riflessione Accademica O Intervento Plausibile?
Giuseppe Magnarapa, Guidonia Center for Mental Health, Rome, Italy

L'omicidio seriale in Europa. Analisi di ESKIDAB, la Banca Dati Europea degli Assassini Seriali
Ruben De Luca, University of Rome La Sapienza
Vincenzo Mastronardi, University of Rome La Sapienza

Donne Omicide Seriali: Una Rivisitazione del Fenomeno. Una Nuova Analisi del Fenomeno Delle Madri Omicide Seriali
Santina Caridi, Psychologist, Rome, Italy
Ruben De Luca, University of Rome La Sapienza

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 16 giugno 2007